

24 gennaio 2019



DL SEMPLIFICAZIONI

DI Semplificazioni, addio progetti in «triplice copia» e mini-interventi più facili in zona sismica

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 24/01/2019

DI Semplificazioni/2. Progettisti, pasticcio sui compensi: emendamento mette a rischio il Dm Parametri

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 24/01/2019

DI Semplificazioni/3. Concessionari, l'obbligo di gara sull'80% degli appalti slitta a fine anno

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 24/01/2019

PROGETTAZIONE E ARCHITETTURA

Ingegneri, crescono i laureati (che però snobbano l'albo nazionale)

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 24/01/2019

PARTITE IVA

Neoprofessionisti con il forfait anche se pagati dal tutor

Il Sole 24 Ore pag. 22 del 24/01/2019

Nuovo forfait senza attendere

Italia Oggi pag. 29 del 24/01/2019

Una detrazione Iva più facile

Italia Oggi pag. 30 del 24/01/2019

IPERAMMORTAMENTO

Cocktail di incentivi a investire

Italia Oggi pag. 32 del 24/01/2019

L'iperammortamento da zero

Italia Oggi pag. 33 del 24/01/2019

AGEVOLAZIONE

Detrazione Iva «allargata» anche per i trimestrali

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 24/01/2019

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Le regole Iva al setaccio del sistema «Sdi»

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 24/01/2019

Sanzioni sospese per il rodaggio dei nuovi obblighi

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 24/01/2019

CASSAZIONE

L'accertamento può ignorare gli argomenti del contribuente

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 24/01/2019

SICUREZZA

Milano impone il certificato statico per i vecchi edifici

Il Sole 24 Ore pag. 23 del 24/01/2019

TERRITORIO

Alternanza scuola-lavoro, i ragazzi dentro gli studi professionali

www.sardegnaoggi.it del 23/01/2019

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

24 Gen 2019

Dl Semplificazioni, addio progetti in «triplice copia» e mini-interventi più facili in zona sismica

Mauro Salerno

Addio «triplice copia» dei progetti allo sportello unico e avvio dei lavori in zona sismica più rapido per i piccoli cantieri. Sono i punti chiave del doppio emendamento dal testo identico - uno presentato dalla Lega, l'altro dai Cinque Stelle - approvato dalle Commissioni Lavori pubblici e Affari Costituzionali del Senato, che stanno faticosamente lavorando al testo del decreto semplificazioni da portare in Aula. Lo sbarco in Assemblea della legge di conversione, a dire il vero, era previsto per ieri pomeriggio, ma alla fine in serata ha preso corpo l'idea di un nuovo rinvio (dopo quelli dei giorni scorsi) per risolvere gli ultimi nodi sul testo, con in prima fila il caso trivelle. Ci si riproverà oggi.

Nel frattempo però - pur avendo perso per strada il corposo capitolo delle correzioni urgenti al codice appalti che saranno trasferite in un Ddl ad hoc - con le prime votazioni all'articolo 5 il testo al vaglio delle commissioni ha acquisito diverse novità di rilievo in campo edilizio.

Tra le più rilevanti ci sono la secca sforbiciata alle carte da presentare in Comune e al Genio civile per realizzazione degli interventi in cemento armato e acciaio e le semplificazioni per i piccoli cantieri in zona sismica. Partiamo da quest'ultimo punto.

Mini-cantieri, più facile far partire i lavori

Gli emendamenti gemelli approvati ieri puntano a rendere più rapido l'avvio dei lavori nelle aree sismiche per una serie di interventi, classificati come «di minore rilevanza» o «di nessuna rilevanza» per l'incolumità pubblica. «Si tratta di una semplificazione vera - dice il senatore Luca Briziarelli, primo firmatario dell'emendamento in quota Lega -, senza mettere a rischio alcunché». La prima novità portata in dote dall'emendamento - che introduce l'articolo 94-*bis* al Testo unico edilizia (Dpr 380/2001) - è la distinzione di tre tipi di interventi in zona sismica. Al primo posto ci sono gli interventi considerati «rilevanti», a loro volta articolati in tre categorie:

- 1) adeguamento e miglioramento sismico delle costruzioni in zona sismica ad alto rischio (zone 1 e 2);
- 2) nuove costruzioni «che si discostino dalle usuali tipologie» o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano calcoli e verifiche «più articolate»
- 3) gli interventi relativi a «edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali» rilevanti per le operazioni di protezione civile e di cui comunque si deve scongiurare il collasso.

Ci sono poi gli interventi di «minore rilevanza, nei riguarda della pubblica incolumità». Anche qui viene operata una tripartizione. Finiscono in questa categoria:

- 1) gli interventi di miglioramento sismico nelle zona 3;
- 2) «le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti»;

3) le nuove costruzioni che non rientrano nei casi della «particolarità complessità strutturale» individuati prima.

Infine ci sono gli «interventi privi di rilevanza» per l'incolumità pubblica.

Sugli interventi a maggiore rischio tutto rimane com'è. La novità riguarda infatti le altre due tipologie di progetti per i quali «fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo» al tipo di intervento in programma, cittadini e imprese potranno dare il via ai lavori anche senza attendere l'autorizzazione preventiva degli uffici tecnici della Regione (Genio civile). Salvo la possibilità di incappare poi in uno dei controlli a campione che potranno mettere in atto le stesse Regioni.

Briziarelli anticipa le obiezioni relative al rischio di ridurre i paletti a presidio della sicurezza delle costruzioni nelle zone a rischio terremoto. «Non si mette a rischio niente - aggiunge -. Abbiamo semplicemente tradotto nell'emendamento una serie di semplificazioni per gli interventi di minore entità che peraltro, alcune Regioni, come ad esempio l'Umbria, avevano già introdotto sul loro territorio salvo poi dover fare marcia indietro a causa di una sentenza della Corte Costituzionale che è vero, ha bocciato quelle norme, ma solo per il fatto di aver travalicato una competenza statale, non per il loro contenuto. Ora con questa norma - chiude Briziarelli - rimettiamo in pista semplificazioni che, torno all'esempio dell'Umbria, prima della sentenza della Corte, hanno funzionato benissimo per circa tre anni e diamo una mano anche al processo di ricostruzione in Centro Italia».

Meno carta da portare negli uffici

L'altra novità dell'emendamento approvato in commissione (quello presentato dai Cinque Stelle vede come primo firmatario Agostino Santillo) riguarda la mole di carta da allegare ai progetti delle costruzioni con strutture in cemento armato o acciaio. L'emendamento interviene sull'articolo 65 del Testo unico edilizia, cancellando innanzitutto il riferimento ai materiali di costruzione delle opere e facendo più genericamente riferimento «ai materiali e ai sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore». Questo apre le porte ovviamente a d'altri tipi di materiali, tra cui ad esempio il legno. Ma la vera novità è la cancellazione dell'obbligo di presentare i progetti in «triplice copia» agli sportelli unici. D'ora in avanti basterà presentare una sola copia del progetto e farsi rilasciare la ricevuta dell'avvenuto deposito. Viene poi chiarito il momento in cui il direttore lavori deve rilasciare la relazione sull'adempimento degli obblighi di legge (cioè al termine della realizzazione delle parti che incidono sulla stabilità della costruzione).

Rivisti e snelliti anche i contenuti minimi del progetto di cui non dovranno più fare parte il fascicolo con i calcoli delle strutture portanti e delle fondazioni e la relazione sulla fondazione, ma solo una dichiarazione del progettista che garantisca il rispetto delle norme tecniche e la coerenza tra il progetto strutturale e quello architettonico.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

24 Gen 2019

DI Semplificazioni/2. Progettisti, pasticcio sui compensi: emendamento mette a rischio il Dm Parametri

Mauro Salerno

Quando si dice buona l'intenzione, pessimo il risultato. Tra gli emendamenti passati nel frenetico lavoro delle Commissioni del Senato sul decreto Semplificazioni c'è anche la proposta che i Cinque Stelle hanno presentato con l'obiettivo di sottrarre alla possibilità di ribasso gli onorari dovuti ai professionisti che svolgono il ruolo di coordinamento della sicurezza dei cantieri. In origine la norma aveva anche l'appoggio delle associazioni che rappresentano i tecnici del settore. Peccato che il risultato sia andato solo parzialmente nella direzione sperata e che l'effetto finale rischia di vietare alle stazioni appaltanti l'uso del Decreto Parametri (Dm Giustizia 17 giugno 2016), vale a dire il provvedimento che stabilisce il valore minimo dei compensi da attribuire ai progettisti nelle gare pubbliche, diventando un vero e proprio boomerang per quegli stessi professionisti che avevano sostenuto la proposta.

Cosa è successo? Al centro del caso c'è un emendamento che vede come prima firmataria la senatrice, architetto, Paola Nugnes (M5S). «L'obiettivo dell'emendamento - spiega la stessa senatrice - era inserire un primo tassello nella strategia che punta a far capire l'importanza del progetto e il valore di interesse pubblico del lavoro svolto da tutti i professionisti, qui in particolare da quelli tecnici». Di qui l'obiettivo di sottrarre alla guerra dei prezzi il compenso dei professionisti che si occupano dei piani di sicurezza dei cantieri. La prima versione dell'emendamento includeva sia l'onorario dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione, sia i protagonisti dell'analogo ruolo svolto durante la fase di esecuzione dei lavori.

Fin qui tutto (quasi) bene. Il "fattaccio" accade quando durante i lavori notturni della commissione l'emendamento subisce una revisione (una «riformulazione» si dice in gergo). Il «testo 2» dell'emendamento è in molte parti diverso dal primo. Innanzitutto il divieto di ribasso viene confinato ai soli coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione. Ma questo era voluto. È sui passaggi successivi che prende forma il pasticcio.

Il nuovo testo contiene infatti dei passaggi - abrogando alcune delle norme di riferimento contenute nel decreto Liberalizzazioni varato a inizio 2012 dal governo Monti - finiscono per contraddire l'obiettivo di partenza, cancellando il passaggio che poi ha imposto l'adozione del Decreto parametri-bis (il Dm Giustizia del 17 giugno 2016) per stabilire i compensi dei professionisti, in seguito all'abolizione delle tariffe.

Ma i danni peggiori arriverebbero dalla lettera finale dell'emendamento. Con una formulazione davvero poco comprensibile rispetto agli obiettivi dichiarati, il testo arriva infatti a negare la possibilità che le stazioni appaltanti possano usare il decreto Parametri per stabilire i compensi da porre a base delle gare per i servizi di ingegneria e architettura. Tutto il contrario di quanto

dice il codice appalti che - dopo una battaglia portata avanti con tenacia dai professionisti tecnici - con il Correttivo varato a maggio 2017 ha invece imposto questo obbligo (prima era solo una possibilità) alle amministrazioni. «I corrispettivi di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - si legge infatti nel testo - non possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo per l'affidamento delle attività di progettazione e le attività di cui all'articolo 31, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016». «Si tratta di un errore evidente - commenta la senatrice Nugnes -. dovuto alla riformulazione. C'è da dire che è accaduto mentre mi sono dovuta assentare per motivi personali».

Per fortuna non è forse troppo tardi per correre ai ripari. «È forse ancora possibile che il testo possa essere riformulato in modo corretto con un intervento del relatore, altrimenti - assicura la senatrice - presenterò subito un emendamento in Aula per eliminare le contraddizioni a partire dall'ultima lettera dell'emendamento, che deve essere soppressa».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

24 Gen 2019

DI Semplificazioni/3. Concessionari, l'obbligo di gara sull'80% degli appalti slitta a fine anno

Mau.S.

Slitta al 31 dicembre 2019 l'obbligo per i concessionari pubblici di mettere a gara gli appalti di lavori, servizi o forniture di importo superiore ai 150mila euro. Lo prevede un emendamento presentato dai senatori del gruppo Autonomie al decreto Semplificazioni e approvato dalle commissioni Lavori pubblici e Affari costituzionali al Senato.

Il Codice degli appalti, in vigore dal 2016, ha introdotto un limite ai lavori che i concessionari, inclusi quelli autostradali, possono eseguire con società in house o con società direttamente o indirettamente controllate. I titolari di concessioni autostradali devono mettere a gara il 60% dei loro appalti superiori ai 150mila euro, livello già in vigore prima dell'approvazione del codice, che su questo punto specifico è stato modificato con la legge di Bilancio dell'anno scorso. I titolari di altre concessioni sono obbligati a farlo per l'80% di ciascun appalto.

L'obbligo scattava dallo scorso aprile, cioè a 24 mesi dall'entrata in vigore dal Codice dei contratti pubblici. La norma approvata nel decreto semplificazioni esonera i concessionari fino alla fine di quest'anno.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

24 Gen 2019

Ingegneri, crescono i laureati (che però snobbano l'albo nazionale)

Massimo Frontera

Nel 2017 il numero dei laureati in ingegneria è cresciuto del 7%, passando dai 44.336 del 2016 ai 47.413 del 2017. È questo il numero più importante che emerge dalla ricerca realizzata dal Centro studi del Cni sui laureati in ingegneria nell'anno 2017. Sul totale dei laureati in ingegneria - si legge nel documento - quasi 26mila sono quelli di primo livello e circa la metà di essi è concentrata nella classe L-9 Ingegneria industriale. Il 22,5% dei laureati di primo livello si colloca nel settore civile e ambientale che, al contrario, costituisce la componente più numerosa tra i laureati magistrali: 7.557 (34,9%). In questo caso giocano un ruolo molto importante i laureati della classe di laurea magistrale a ciclo unico LMCU-4 Ingegneria edile-Architettura che, dopo Ingegneria meccanica, costituisce la classe di laurea magistrale con il maggior numero di laureati.

Zambrano: basta con i laureati junior

«L'aumento del numero dei laureati in ingegneria - commenta il presidente degli ingegneri, Armando Zambrano - è senza dubbio una buona notizia. All'interno di questo trend, tuttavia, emerge una criticità legata al sistema "3+2" che ha portato a una definizione poco precisa dei laureati triennali e alla loro collocazione sul mercato del lavoro. Non a caso gran parte di loro optano per la prosecuzione degli studi fino all'ottenimento della laurea magistrale. A questo proposito, sono maturi i tempi per tornare ad ipotizzare un unico percorso quinquennale».

Ingegneria edile e architettura, donne in prevalenza

La ricerca evidenzia che continua ad aumentare la quota di donne che si laurea in ingegneria: il 28% contro il 27,8% del 2016. In alcune classi delle lauree magistrali le donne costituiscono la maggioranza, come nel caso di Ingegneria edile-Architettura (56,9%) e di Ingegneria biomedica (54,4%). I due Politecnici di Milano e Torino si confermano gli atenei più produttivi: complessivamente 12.794 laureati, pari al 27% di tutti i diplomati in Ingegneria, oltre 1.500 in più rispetto al 2016. Quanto alla formazione a distanza, nel 2017 si è registrato il raddoppio del numero di laureati in questa tipologia di corsi, dopo la leggera flessione rilevata nel 2016, grazie soprattutto alla performance dell'Università Pegaso di Napoli che, con 540 laureati di primo livello, diventa l'ateneo telematico leader in Italia per numero di laureati, superando la Marconi di Roma (266 laureati) che viene scavalcata anche dall'E-Campus di Novedrate (328 laureati).

I LAUREATI IN INGEGNERIA (ANNO 2017)

Continua il calo delle abilitazioni professionali

Nel 2017 è proseguito il trend che vede la diminuzione dei laureati - sia triennali che magistrali - all'esame di abilitazione professionale e di iscrizione all'albo.

Nel 2017, sul totale dei laureati magistrali, gli abilitati sono stati il 33,8% (erano stati il 34,2% nel

2016 e il 35,5% nel 2015). Tra i laureati junior del 2017, gli abilitati sono stati il 2,4% (erano stati il 2,9% sia nel 2016 che nel 2015).

«Sono due i fenomeni concomitanti che contribuiscono all'assottigliamento del numero di neo ingegneri iscritti all'Albo - spiega ancora Giuseppe Margiotta, presidente del Centro Studi Cni -. Da un lato si sta contraendo di anno in anno il numero di ingegneri che decide di abilitarsi, soprattutto a causa della crisi che ha colpito prevalentemente il settore civile. Dall'altro, tra coloro che conseguono il titolo abilitante, un numero non trascurabile decide di non iscriversi all'albo, assegnando alla libera professione un ruolo di seconda opportunità da cogliere solo in caso di necessità, magari in un secondo momento».

Niente iscrizione all'albo, se non è richiesta per legge

Un«fattore determinante» del fenomeno viene individuato dalla ricerca «nella distinzione in settori dell'Albo professionale che, di fatto, ha indotto diverse categorie di laureati in ingegneria a dubitare dell'utilità dell'iscrizione all'albo professionale. Il titolo abilitante, infatti, non costituisce un requisito "necessario" per un numero crescente di laureati in ingegneria. L'effetto di questo dato di fatto è evidente: quasi il 60% degli abilitati appartiene al settore civile e ambientale (dove l'abilitazione è requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale), mentre si riduce il gruppo di abilitati appartenenti al settore dell'informazione: nel 2017 appena il 6,1% del totale degli abilitati, laddove nel 2013 la quota era più che doppia».

L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE (ANNO 2017)

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Agevolazioni

Per i professionisti
all'esordio
il nuovo forfait
è a maglie larghe

Giampaolo Tosoni

— a pag. 22

Neoprofessionisti con il forfait anche se pagati dal tutor

PARTITE IVA

Il chiarimento del Mef
sull'impatto della manovra
sui giovani professionisti

Andranno rispettate
le limitazioni collegate
al precedente datore di lavoro

Gian Paolo Tosoni

Le partite Iva aperte a seguito di nuove iscrizioni negli Ordini o nei Collegi professionali possono usufruire del regime forfettario (legge 190/2014, come risulta dopo le modifiche introdotte dalla legge 145/2018), qualora siano rispettate le condizioni contenute nella lettera d-bis del comma 57 dell'articolo unico della legge di Bilancio. La risposta è stata fornita ieri al question-time 5-01179 dal ministero dell'Economia su domanda di Giulio Centemero (Lega).

Il professionista giovane che apre la partita Iva è per eccellenza un soggetto destinatario del regime forfettario; peraltro, egli è normalmente nelle condizioni di applicare l'aliquota del 5% di imposta sostitutiva, trattandosi di nuova attività (comma 65).

Occorre considerare che la causa ostativa di cui alla lettera d-bis prevede che non possa applicare il regime forfettario il soggetto che svolga prevalentemente l'attività nei confronti di un datore di lavoro con il quale

siano in corso rapporti lavorativi o che tali rapporti fossero sussistenti nei due anni precedenti.

Si noti che il legislatore considera la figura del datore di lavoro: quindi, l'incompatibilità scatta in presenza di lavoro subordinato, che non è quello del soggetto che svolge la pratica professionale, anche se retribuita.

Ne consegue che, se il neoprofessionista non era a libro paga del proprio dominus, potrà applicare il regime forfettario, anche svolgendo prestazioni prevalentemente nei confronti del professionista presso il quale si è formato.

Se, invece, nella fase precedente all'apertura della partita Iva il neoprofessionista era a libro paga, potrà comunque applicare il regime forfettario, ma dovrà svolgere le proprie prestazioni nei confronti di soggetti diversi dal suo datore di lavoro. Questa limitazione vale anche nei confronti di soggetti che a quel datore siano direttamente o indirettamente riconducibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



VIDEOFORUM 2019/ Si deve però tenere conto di soglia unica e condizioni inibenti

Nuovo forfait senza attendere

Addio vecchio regime: non bisogna aspettare il triennio

DI FABRIZIO G. POGGIANI

I contribuenti in possesso dei nuovi requisiti (2019) per l'ingresso nel regime forfettario possono accedere al detto regime, passando da quello applicato senza attendere il decorso del triennio. Il regime è naturale ma per l'ingresso si deve tenere conto della nuova soglia unica e dell'assenza di condizioni inibenti prima dell'inizio del periodo d'imposta di applicazione.

Queste sono alcune precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, sul tema delle modifiche introdotte al regime forfettario, di cui alla legge 190/2014, come modificata dalla legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) nell'ambito del Videoforum 2019 di ieri. Innanzitutto, le Entrate hanno confermato che in caso di sfioramento, al 31/12/2018, delle vecchie soglie, il contribuente resta nel regime forfettario se, nel medesimo periodo (2018), realizza ricavi inferiori alla soglia unica di 65 mila euro (l'esempio era indicato per ricavi realizzati al 31/12/2018 pari a 60 mila euro). Il comma 9, dell'art. 1 della legge 145/2018 è intervenuta sul comma 54, dell'art. 1 della legge 190/2014, modificando le cause ostative all'accesso ed elevando le soglie dei ricavi e compensi per l'accesso a 65 mila euro ragguagliati all'anno, ma ha anche eliminato e/o modificato talune cause ostative come, per esempio, quella relativa al possesso di beni strumentali, il cui costo complessivo superava i 20 mila euro. Sul punto l'agenzia ha affermato che i soggetti, che

I principali chiarimenti sul «regime forfettario»

Vecchie soglie	Il contribuente resta nel regime forfettario se nel medesimo periodo (2018) realizza ricavi inferiori a 65 mila euro, sebbene superiori alle vecchie soglie
Passaggio regime	I contribuenti che nell'anno 2018 erano in regime semplificato, possono adottare il forfettario poiché si tratta di un regime naturale, senza effettuare alcuna comunicazione preventiva o successiva, con l'ulteriore conseguenza che non è necessaria alcuna opzione
Cause ostative	Non sussiste preclusione nell'applicazione del regime forfettario nel caso in cui il contribuente, nell'anno precedente a quelli di ingresso, proceda «preventivamente» con la rimozione delle cause ostative
Lavoro	Occorre considerare se l'esercizio dell'attività sia esercitata in misura prevalente verso il datore di lavoro o verso gli ex datori di lavoro tenendo conto, quali parametri, dei ricavi e/o compensi conseguiti
Acconto Iva	L'acconto Iva versato a dicembre 2018, nel caso di passaggio al forfettario 2019, potrà essere recuperato con richiesta a rimborso o in compensazione
Opzioni	Il contribuente che abbia optato in precedenza per l'applicazione del regime semplificato di cassa può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la modalità di gestione del «principio di cassa» tarato sulla registrazione dei documenti

nell'anno 2018 erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti previsti dalle disposizioni all'epoca vigenti, ai fini dell'accesso al regime, possono applicare il forfettario stante il fatto che il regime è naturale, addirittura senza effettuare alcuna comunicazione preventiva o successiva, con l'ulteriore conseguenza che non è necessaria alcuna opzione. Resta da valutare la condizione ostativa sulla partecipazione dei contribuenti in società a responsabilità limitata, dopo le modifiche intervenute al comma 57, dell'art. 1 della legge

190/2014, se il soggetto partecipa, avendone il controllo, in società operanti nel medesimo comparto di quello esercitato individualmente, ma l'agenzia precisa che non sussiste preclusione nell'applicazione del detto regime agevolativo nel caso in cui il contribuente, nell'anno precedente a quelli di ingresso, proceda «preventivamente» alla rimozione delle dette cause ostative. Sul punto, un'ulteriore risposta precisa che, nel caso del contribuente che acquisiti le quote di una società a responsabilità limitata in data 28/12/2019, il detto soggetto

esce dal regime forfettario dal periodo successivo se, a seguito di detto acquisto, controlla direttamente o indirettamente la società a responsabilità limitata, la quale esercita un'attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal contribuente.

Per verificare la presenza della condizione inibente relativa all'attività esercitata nei confronti dei datori di lavoro, le Entrate precisano che occorre considerare se l'esercizio dell'attività sia esercitata in misura prevalente verso tali soggetti tenendo conto, quali

parametri, dei ricavi e/o compensi conseguiti. Nel calcolo dei ricavi e/o compensi per l'accesso al regime forfettario devono essere considerati anche quelli fuori dal campo di applicazione Iva (come i diritti d'autore).

Il comma 63, dell'art. 1 della legge 190/2014 dispone che, l'eccedenza detraibile dell'Iva emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che aderiscono al regime, relativa all'ultimo anno in cui l'Iva è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso o può essere utilizzata in compensazione, ai sensi dell'art. 17, dlgs 241/1991, con la conseguenza che anche l'acconto Iva, versato a dicembre 2018, nel caso di passaggio al forfettario 2019, potrà essere recuperato in tal modo. Infine, confermata la validità del «comportamento conclusivo», come indicato dai numerosi documenti di prassi indicati nella risposta (circ. 11/E/2017 e ris. 64/E/2018), l'Agenzia delle entrate precisa che i contribuenti, in possesso dei requisiti per accedere al regime agevolativo, possono, naturalmente, transitare dal regime semplificato, orientato alla cassa, al regime forfettario.

In tal caso, il contribuente in possesso dei requisiti, che abbia optato per l'applicazione del regime semplificato di cassa, di cui all'art. 18, dpr 600/1973, può passare al regime agevolato senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la modalità di gestione dei pagamenti tarato sulla registrazione dei documenti, di cui al comma 5, dell'art. 18.

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Permane l'obbligo di presentazione degli elenchi Intra 1

ItaliaOggi pubblica le risposte dell'Agenzia delle entrate ai quesiti degli esperti fornite nel corso del Videoforum del 23 gennaio 2019. Nelle foto, i funzionari dell'Agenzia che hanno partecipato al Videoforum.

MODELLI INTRA

Domanda

Si chiede se, con l'introduzione delle comunicazioni transfrontaliere (cosiddetto «esterometro»), i modelli INTRA devono essere comunque compilati poiché, con particolare riferimento alle vendite (ma ciò vale anche per gli acquisti), sia nel caso in cui il contribuente italiano proceda con la fatturazione elettronica anche per i soggetti non stabili, utilizzando il codice «XXXXXX», sia nel caso in cui il contribuente italiano continui, per le operazioni eseguite nei confronti di soggetti esteri, a emettere fatture su supporto cartaceo, l'Amministrazione finanziaria

entra comunque in possesso dei dati relativi a dette cessioni (con fattura elettronica e/o con esterometro).

Risposta

In relazione alla compilazione e trasmissione degli elenchi riepilogativi Intrastat, la legge di Bilancio per il 2018 non ha previsto alcuna modifica della disciplina vigente.

Al riguardo, per quanto concerne gli acquisti intracomunitari di beni e servizi, si ricorda che, in attuazione dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, è stato emanato il provvedimento 25 ottobre 2017 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, contenente una serie di rilevanti semplificazioni a partire dal 1° gennaio 2018.

In particolare, per i modelli INTRA 2bis e INTRA 2quater è stato eliminato l'obbligo di comunicazio-

ne mensile per la maggior parte dei contribuenti Iva. Tale obbligo resta in capo - solo per fini statistici - ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro per i modelli INTRA 2bis e a 100.000 euro per i modelli INTRA 2quater.

Con riferimento alle cessioni intracomunitarie di beni e ai servizi resi, permane invece l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRA1), secondo la periodicità mensile o trimestrale, poiché tale obbligo discende direttamente dalle previsioni contenute nel Titolo XI «Obblighi dei soggetti passivi e di alcune persone non soggetti passivi» della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. In particolare, gli artt. 262 e seguenti della citata Direttiva prevedono l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi, le informazioni minime che devono essere in essi contenute, la periodicità dell'invio dei dati nonché la possibilità per gli Stati membri di includere informazioni opzionali.

FORFETTARI/ CALCOLO DEI RICAVI

Domanda

Si chiede la conferma se, stante l'incremento previsto dalla legge di Bilancio 2019 delle soglie, per l'estensione nell'applicazione a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi non superiori a 65 mila euro si debba tenere conto dei ricavi cristallizzati alla data del 31.12.2018, come indicato in casi analoghi dalla prassi ministeriale (Agenzia delle entrate, circolare 10/E/2016). Quindi, per esempio, se un contribuente ha sfiorato la soglia dei 30 mila al 31.12.2018 ma ha concretizzato, nel medesimo periodo d'imposta, ricavi per 60 mila (quindi superiori ai vecchi limiti ma inferiori a quelli indicati nella Manovra 2019), si ritiene si possa rimanere nel regime forfettario, poiché il controllo dei ricavi

(continua a pag. 30)

VIDEOFORUM 2019/ L'Agencia conferma: la nuova norma non vale solo per i mensili

Una detrazione Iva più facile

Recupero nel trimestre con fattura entro la liquidazione

DI FRANCO RICCA

Detrazione Iva più facile per i contribuenti trimestrali: l'imposta relativa agli acquisti effettuati in qualunque mese del trimestre solare è detraibile nel trimestre stesso purché la fattura arrivi e sia registrata entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre. Fanno eccezione le fatture relative all'ultimo trimestre dell'anno, pervenute nell'anno successivo. Questa interpretazione della norma introdotta dall'art. 14 del d.l. n. 119/2018, proposta da *ItaliaOggi*, è stata convalidata dall'Agencia delle entrate nel corso del Videoforum di ieri.

La norma del «collegato». Com'è noto, l'articolo 14 del d.l. n. 119/2018 ha integrato l'art. 1, comma 1, del dpr n. 100/1998, concernente le regole per l'esecuzione della liquidazione periodica dell'Iva, al fine di consentire di esercitare il diritto alla detrazione anche dell'im-

posta «relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».

Per conseguenza, l'Iva delle fatture d'acquisto ricevute e registrate nei primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui l'operazione è stata effettuata può essere detratta nella liquidazione del mese precedente, purché del medesimo anno solare. Pertanto, ad esempio, il contribuente mensile che ha effettuato l'acquisto a gennaio può detrarre l'Iva nella liquidazione relativa a tale mese, da eseguire entro il 16 febbraio, purché riceva ed annoti la fattura entro il 15 febbraio. Incidentalmente, sarebbe opportuno che il termine del 15 fosse allineato alla scadenza della liquidazione periodica (16), anche nell'ottica della disposizione transitoria dell'art. 10 dello stesso d.l. n. 119/2018, che per il primo semestre

2019 (fino a settembre, per i mensili) dichiara inapplicabili le sanzioni qualora la fattura elettronica sia emessa entro il termine della liquidazione, considerato peraltro che, come chiarito nella relazione illustrativa, la disposizione vale anche per i cessionari/commitenti con riguardo all'esercizio della detrazione. Tornando alla modifica dell'art. 1 del dpr n. 100/98, la retro-imputazione della fattura ricevuta il mese successivo non è consentita per le fatture che si riferiscono ad operazioni dell'anno solare precedente, cosicché, ad esempio, l'Iva risultante dalle fatture d'acquisto ricevute a gennaio 2019 in relazione ad operazioni di dicembre 2018, anche se pervenute entro il giorno 15, non può essere portata in detrazione nella liquidazione di dicembre, ma potrà essere detratta solo da gennaio 2019, mese di ricevimento della fattura. Questo vale anche per le fatture datate 2018 ed inviate nel 2019: ancorché, secondo le risposte alle faq dell'agenzia,

tali fatture non debbano essere elettroniche, perché aventi data anteriore al 1° gennaio 2019, il destinatario che le riceve nel 2019 non può retro-imputare la detrazione a dicembre, ostandovi la preclusione normativa suddetta.

Cadenza trimestrale. Si è osservato che la modifica introdotta dall'art. 14 del d.l. n. 119/2018 prende in considerazione esclusivamente i contribuenti mensili, sicché sorge l'interrogativo della sua applicabilità ai contribuenti che eseguono le liquidazioni dell'Iva con cadenza trimestrale. Al riguardo, su queste pagine si è sostenuto che la risposta debba essere affermativa e che quindi, interpretando la nuova norma in coerenza con la sua logica, i contribuenti trimestrali possano esercitare la detrazione, in relazione alle operazioni effettuate in uno qualsiasi dei mesi del trimestre solare (escluso il quarto), a condizione che la fattura pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo mese

successivo. Così, ad esempio, il contribuente trimestrale che ha effettuato l'acquisto a gennaio 2019 potrà detrarre l'Iva nella liquidazione relativa al primo trimestre, da eseguire entro il 16 maggio, a condizione che la fattura arrivi e sia annotata entro il precedente giorno 15 maggio (occorre però fare attenzione al termine di quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione, entro il quale il cessionario/commitente deve ricevere la fattura dal fornitore e procedere, in caso contrario, alla regolarizzazione nei successivi trenta giorni, secondo le disposizioni dell'art. 6, comma 8, del dlgs n. 471/97). L'agenzia ha ora ritenuto questa interpretazione «coerente con la ratio della norma, che non esclude espressamente i contribuenti trimestrali dagli effetti della sua applicazione», avvertendo tuttavia che «restano ferme le eventuali sanzioni legate alla tardiva documentazione delle operazioni sottese».

—© Riproduzione riservata—

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il forfait non dice no a chi non aveva i requisiti nel 2018

(segue da pag. 29)

per il periodo successivo deve essere eseguito considerando i nuovi limiti e tenendo conto dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente.

Risposta

Il comma 54 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), prevede che «I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000».

Pertanto, nell'ipotesi prospettata in cui un contribuente ha sfiorato la soglia dei 30.000 euro al 31.12.2018 ma ha concretizzato, nel medesimo periodo d'imposta, ricavi per 60.000 euro (quindi superiori ai limiti imposti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati nella novellata normativa), può rimanere nel regime forfettario, applicando le disposizioni riformate dalla legge n. 145/2018.

FORFETTARI/ REGIME 2018 SEMPLIFICATO

Domanda

Un soggetto che nell'anno 2018 era in regime semplificato ma non forfettario, poiché i propri ricavi superavano le soglie oppure



Irene Raiola



Valeria Russo



Stefano Cicala

perché vi erano elementi inibenti (per esempio, beni strumentali superiori a 20 mila euro), comunque presenti nel 2018, possono entrare nel regime forfettario a partire dal 2019? Devono esercitare apposita opzione o entrano in «regime naturale»?

Risposta

Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato il comma 54 dell'articolo 1 della legge 190/2014, riguardante la disciplina dei soggetti che possono accedere al regime forfettario, elevando la soglia dei ricavi/compensi per l'accesso a euro 65.000, ragguagliati ad anno, nonché eliminando, tra l'altro, la lettera c) del citato comma 54 che imponeva, come condizione per l'accesso al regime agevolato, il possesso di beni strumentali il cui costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, alla chiusura dell'esercizio, non fosse superiore a 20.000 euro.

Pertanto i soggetti che nell'anno 2018 erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti

previsti dalla norma ai fini dell'accesso al regime forfettario (ricavi/compensi superiori alle soglie previste oppure perché vi erano elementi inibenti come la presenza di beni strumentali il cui costo complessivo era superiore a 20.000 euro), possono applicare il regime forfettario a partire dal 2019. Poiché il regime forfettario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva e non è necessario esercitare una specifica opzione.

FORFETTARI/ CESSIONE QUOTE

Domanda

Stante la presenza di nuovi elementi ostativi nel 2018 (si pensi al legale che partecipa a una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata), se il contribuente (come da esempio, legale) entro il 31.12.2018 si «libera» delle quote (o nel corso del medesimo periodo d'imposta fa

decadere una delle altre cause inibenti), quindi procede preventivamente a effettuare una cessione delle quote possedute, può entrare nel 2019 nel regime e/o mantenere lo stesso?

Risposta

Il comma 57, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma 9 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede una

serie di esclusioni dall'applicazione del regime, tra cui, alla lettera d), per «gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni».

In relazione al caso prospettato, non sussiste preclusione ad applicare il regime agevolativo nel caso in cui il contribuente, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime, provveda a rimuovere preventivamente le cause ostative.

FORFETTARI/

(continua a pag. 32)

VIDEOFORUM 2019/Possibile sommare più di due agevolazioni. Ma non i contributi Inail

Cocktail di incentivi a investire

Iperammortamento cumulabile con la detassazione utili

DI ROBERTO LENZI

L'agevolazione che consente di detassare il 9% degli utili reinvestiti in azienda si può sommare all'iperammortamento per l'acquisto di beni strumentali in tecnologia 4.0. Le due agevolazioni, dunque, sono cumulabili tra loro, ma anche con qualsiasi altro incentivo in campo. Tranne che con i contributi per la sicurezza sui luoghi di lavoro attivati con bando dell'Inail.

E quanto emerge dalla risposta dell'Agenzia delle entrate alla domanda fatta da *ItaliaOggi* sul cumulo tra le due agevolazioni.

L'Amministrazione finanziaria risponde specificando che «in merito alla cumulabilità dell'iperammortamento con altre misure di favore, la circolare n. 4/E del 2017 (paragrafo 6.4) ha precisato che la maggiorazione, in quanto misura generale, deve ritenersi fruibile anche in presenza di queste, salvo che le norme disciplinanti



Da sinistra Marcello Pollio e Andrea Bonghi



Roberto Lenzi e Carla Fantoni

le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali». L'Agenzia delle entrate specifica, inoltre, che il nuovo regime di tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevede che le agevolazioni siano «cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito» (comma 34) e, pertanto, «si ritiene che uno stesso investimento

possa ordinariamente essere oggetto di entrambe le misure in questione». E aggiunge: «Va da sé che l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al costo sostenuto per l'investimento».

La precisazione finale, che ricalca quella già assunta dal Fisco in merito al credito di imposta per ricerca e sviluppo, in relazione alla possibilità di cumulo degli incentivi, mette in fuori gioco le imprese, che pos-

sono ricevere contributi molto alti. Il caso più evidente è quello del bando Inail per la sicurezza sui luoghi di lavoro. In questo caso, sullo stesso bene, se può essere iperammortizzato e può beneficiare della detassazione degli utili reinvestiti nel suo acquisto, l'impresa potrebbe ottenere un contributo Inail pari al 65% della spesa sostenuta. Ma le imprese di capitali, per gli investimenti fino a 200 mila euro non possono

cumulare le tre agevolazioni. Infatti, i tre incentivi porterebbero a sommare il 40,8% della spesa coperto dall'iperammortamento al 9% della spesa coperta dalla detassazione degli utili reinvestiti e al 65% del contributo in conto investimenti concesso con bando Inail. L'agevolazione complessiva arriverebbe così al 114,8%, dunque, in eccesso del 14,8% rispetto alla spesa sostenuta dall'impresa.

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La causa inibente deve cessare prima del periodo d'imposta

(segue da pag. 30)

POSSESSO QUOTE NEL 2019

Domanda

È possibile applicare il regime e/o rimanere nel regime forfettario anche nel 2019 sebbene il contribuente, nel corso di quel periodo d'imposta (2019) sia ancora in possesso di quote (causa inibente allo stato attuale); quote che procederà a cedere entro il termine del periodo d'imposta (2019)?

Risposta

Il comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma 9 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede una serie di esclusioni dall'applicazione del regime, tra cui, alla lettera d), per «gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni».

Nel caso prospettato, si ritiene che la causa inibente debba cessare di esistere prima dell'inizio del periodo d'imposta di applicazione del regime agevolato, in quanto la previsione normativa, come formulata, non ammette l'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni e la contemporanea partecipazione ad as-



Fabio Colaiacovo

sociazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

FORFETTARI/ VINCOLO TRIENNALE

Domanda

Stante la previsione che numerosi contribuenti, oggi in regime semplificato, magari per opzione, vogliono entrare nel regime forfettario, anche in relazione all'esone dalla fatturazione elettronica, si chiede se verrà meno il vincolo triennale per chi ha esercitato l'opzione per il regime semplificato per cassa, in analogia di quanto già indicato con precedenti documenti di prassi nel caso di introduzione di nuovi regimi e/o di modifica di



Palma Perrucci

quelli esistenti (Agenzia delle entrate, circolare 11/E/2017).

Risposta

I contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al regime forfettario, possono transitare dal regime semplificato al forfettario.

Il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l'applicazione del regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del DPR n. 600 del 1973, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18.

FORFETTARI/ COMPORTEMENTO CONCLUDENTE

Domanda

Rispetto al caso di un soggetto che, sin dal 2015, ha optato, mediante comportamento concludente, per il regime di contabilità sem-

plificata, pur avendo i requisiti per utilizzare il regime forfettario, è stato precisato che tale scelta non vincola alla permanenza triennale nel regime scelto (contabilità semplificata), trattandosi comunque di un regime «naturale» proprio dei contribuenti minori (pertanto, dovrebbe essere possibile transitare dal 2019 dal regime semplificato a quello forfettario «senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza»); allo stesso modo, nessun vincolo deriva dall'opzione per il regime delle registrazioni Iva (comma 5, art. 18, Dpr 600/73) che sia stata eventualmente esercitata durante il regime di contabilità semplificata, in quanto il vincolo triennale previsto dalla norma rileva solo per coloro che scelgono di rimanere nel semplificato, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, accedono al regime forfettario (Agenzia delle entrate risoluzione 64/E/2018). Relativamente al 2017, il passaggio al regime forfettario, previa revoca anticipata dell'opzione per il regime ordinario in contabilità semplificata, era stata ammessa in dipendenza dell'introduzione del regime di cassa in applicazione dell'art. 1 del Dpr 442/97 (Agenzia delle entrate, circolare 11/E/2017 § 6.7). Si chiede se tale atteggiamento, anche mediante comportamento «concludente», può essere replicato per effetto dell'estensione (incremento della soglia di ricavi) del regime forfettario dal 2019.

Risposta

Come specificato con la circolare n. 11 del 2017, il regime di cassa rappresenta la regime naturale dei soggetti che

VIDEOFORUM 2019/Più spazio ai grandi acquisti, che beneficiano del bonus al 170%

L'iperammortamento da zero

Il tetto di 2,5 mln calcolato sui soli investimenti del 2019

DI ROBERTO LENZI

Nel 2019 l'iperammortamento riparte da zero. L'importante precisazione è giunta dall'Agenzia delle entrate. Il limite dei 2,5 mln di euro di spesa, che permette una maggiorazione degli ammortamenti del 170%, andrà calcolato sugli investimenti ancora da realizzare alla data del 1° gennaio 2019. *ItaliaOggi* ha chiesto all'amministrazione finanziaria se, in merito al nuovo iperammortamento previsto dalla legge di bilancio 2019, i limiti introdotti dal nuovo regime relativi agli investimenti complessivi a cui sono commisurate le diverse percentuali di maggiorazione (dal 170% a seguire), tenessero o meno in considerazione anche gli investimenti già agevolati con il regime in vigore fino al 2018, che prevedeva una maggiorazione massima del 150%. L'Agenzia delle entrate ri-



Valerio Stroppa



Fabrizio G. Poggiani

sponde con una prima disamina normativa sul fatto che «l'articolo 1, comma 60, della legge di bilancio 2019 stabilisce che le disposizioni relative all'iperammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 232/2016 (che prevedeva una maggiorazione del 150%), si applicano, nelle diverse misure previste dal successivo comma 61, anche agli investimenti in beni

materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizio-

ne». Relativamente a questi investimenti, il comma 61 modula la misura della percentuale di maggiorazione in base ai seguenti «scaglioni»:

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 mln di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 mln di euro e fino a 10 mln di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 mln di euro e fino a 20 mln di euro;
- nessuna maggiorazione sulla parte di investimenti complessivi, eccedente il limite di 20 mln di euro».

Poi, l'Agenzia delle entrate prende posizione, specificando che «i limiti introdotti dal nuovo regime dell'iperammortamento, relativi agli investimenti complessivi ai quali sono commisurate le diverse percentuali di maggiorazione, riguardano solo i «nuovi» investimenti, ossia quelli effettuati ai sensi del comma 60. Pertanto, gli investimenti rilevanti ai fini dell'applicazione delle di-

verse percentuali di maggiorazione di cui al comma 61, sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 risulti sussistente la duplice condizione relativa all'ordine e all'acconto minimo del 20%. Quindi, la precisazione conferma che gli investimenti sono conteggiati da zero dal 1° gennaio 2019. Questo è un passaggio importante, considerando che molte imprese hanno effettuato investimenti importanti nel 2017 e nel 2018. Ripartire da zero, oltre a permettere una maggiorazione aggiuntiva del 20% grazie al passaggio dal 150% al 170%, permette di non subire il taglio gravante sugli investimenti eccedenti l'importo di 2,5 mln di euro. Ma il Fisco non si ferma qui e aggiunge un passaggio che necessita di ulteriori spiegazioni: «Va da sé che gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 che, ai sensi del comma 61, beneficiano delle disposizioni dell'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (ossia quelli per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%), rientrano nella «vecchia» normativa e, di conseguenza, oltre ad essere agevolabili nella misura del 150%, non rientrano nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione applicabili, ai sensi della nuova normativa (dal 170 allo 0%)». Da una prima lettura, emerge chiaramente la volontà di confermare, per coloro che utilizzano in sede di dichiarazione la vecchia normativa dell'iperammortamento (ai sensi della legge 205/2017), la facoltà di ottenere la maggiorazione del 150%. Per come è scritta la risposta, però, sembrerebbe quasi un obbligo; ma questo non è coerente con quanto previsto dalla normativa in tema di effettuazione degli investimenti. Infatti, il riferimento al Tuir, richiamato nella circolare n. 4e del 30/03/2017, prevede che l'investimento è realizzato «per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà (tali regole sono applicabili anche ai soggetti esercenti arti e professioni)».

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il controllo di una srl fa uscire dal regime forfettario

esercitano un'attività di impresa e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Possono accedere al regime di cassa anche i soggetti il cui regime naturale è quello forfettario (articolo 1, commi 54-59, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Tali contribuenti devono a tal fine esprimere una specifica opzione per il regime semplificato per cassa, secondo quanto previsto dal comma 70 del citato articolo 1 legge n. 190 del 2014.

La circolare citata, inoltre, chiarisce che l'opzione per un regime di determinazione dell'imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto.

L'articolo 1 del Dpr n. 442 del 1997, tuttavia, consente «la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.»

Con risoluzione n. 64/2018, è stato stabilito che il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l'applicazione del regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del Dpr n. 600 del 1973, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18, in quanto trattasi di due regimi naturali



Francesco Spaziante



Giuseppe Palma

propri dei contribuenti minori.

I chiarimenti forniti mediante i suddetti documenti di prassi valgono anche per il caso prospettato nella domanda ai fini dell'applicazione del regime forfettario come novellato dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1.

FORFETTARI/ ACQUISTO QUOTE DA SRL

Domanda

Nel caso in cui il contribuente, rispettando tutte le condizioni prescritte dalle vecchie e nuove disposizioni, applica il detto regime a partire dal 2019 ma nel corso del periodo d'imposta (2019) procede, per esempio, ad acquistare quote di una società a responsabilità limitata, stante il fatto che questa è una situazione (attualmente) inibente l'applicazione del regime, quando è obbligato a fuoriuscire? Per esempio, se il contribuente acquista le quote il 28.12.2019, esce già dal periodo in corso (2019) o esce da quello successivo (2020)?

Risposta

La legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1, ha modificato il comma 57, lettera d) dell'articolo 1 della legge 190/2014, prevedendo che sono esclusi dal regime forfettario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Il comma 71 dell'articolo 1 della legge 190/2014 stabilisce che «Il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.»

Pertanto nel caso specifico prospettato il contribuente che acquista le quote di una società a responsabilità limitata il 28.12.2019, esce dal regime forfettario dal periodo successivo se a seguito di tale acquisto controlla direttamente o indirettamente la società a responsabilità limitata, la quale esercita un'attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal contribuente.

1-continua

l'agevolazione

Detrazione Iva «allargata» anche per i trimestrali

Anche per i contribuenti che hanno optato per la liquidazione Iva trimestrale, l'Iva si detrae nel trimestre di esigibilità della stessa se la fattura perviene entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Il chiarimento di ieri delle Entrate estende ai trimestrali, quindi, quanto stabilito dalla norma solo per i contribuenti mensili (confermando quanto detto su «Il Sole 24 Ore» del 5 dicembre 2018). Anche per i trimestrali, comunque, questa agevolazione non vale per le fatture di un anno che arrivano nell'anno successivo, per le quali l'Iva va detratta nel periodo di ricevimento.

Le Entrate hanno anche confermato che nel 2019, tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime dei forfettari, è possibile optare a quest'ultimo anche senza dover attendere il decorso del triennio obbligatorio di permanenza in altri regimi, in quanto in base all'articolo 1, comma 1, Dpr 442/97, è consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative. Se un contribuente forfettario, nel corso del 2019, acquista quote di controllo o inizia il controllo indiretto di una Srl, che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dallo stesso, esce dal regime agevolato dall'anno successivo, cioè dal 1° gennaio 2020.

Tra i requisiti per l'accesso al regime forfettario, vi è il non esercizio "prevalente", da parte del contribuente, di attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro ovvero con i quali vi erano rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta. Per valutare la prevalenza dell'attività, si utilizza il parametro dei ricavi o dei compensi del contribuente verso questi soggetti e non il tempo impegnato, il reddito o la marginalità dell'attività.

Al fine del calcolo del limite dei 65mila euro dei ricavi/compensi, imprese e professionisti devono considerare anche i proventi, fuori campo Iva, per la cessione o la concessione dei diritti d'autore, perché, anche se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese, sono comunque considerati redditi di lavoro autonomo dal Tuir. Solo dopo l'emanazione della circolare 39/E/11 e della risoluzione 42/E/12, la sentenza della Corte di giustizia Ue del 9 febbraio 2017, causa C-21/16, ha stabilito che l'iscrizione al Vies del soggetto passivo Iva non è una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità Iva, a determinate condizioni (soggetto passiva Iva, bene uscito e nella disponibilità del cessionario). Le Entrate ora si adeguano a questa sentenza e confermano che la mancata iscrizione al Vies è solo una violazione formale. Ricordando, però, che la direttiva Iva 2018/1910/Ue prevede che la mancata iscrizione al Vies, dal 1° gennaio 2020, sarà una condizione sostanziale e non più formale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca De Stefani

Le Entrate hanno chiarito che la nota deve pervenire entro il 15 del 2° mese successivo al periodo di riferimento

Le regole Iva al setaccio del sistema «Sdi»

Mauro Meazza

La fattura elettronica o e-fattura è il punto centrale del processo di digitalizzazione delle fatture. Un processo che comporta l'utilizzo del formato digitale in tutte le fasi, dalla generazione della fattura stessa, alla sua emissione, alla conservazione.

La storia della e-fattura

L'origine della fatturazione elettronica si deve a una direttiva dell'Unione europea (la direttiva 2014/55/UE) che ne ha disposto l'impiego negli appalti pubblici, allo scopo di ridurre i costi di gestione e di migliorare le azioni di contrasto all'evasione nell'Iva.

In Italia le fatture elettroniche sono già utilizzate dal 2015 - si veda il calendario riepilogativo che presentiamo alle pagine 14 e 15 di questo fascicolo - per chi ha rapporti con le Pubbliche amministrazioni.

Dal 1° gennaio 2019, come ormai è noto, l'utilizzo della fatturazione elettronica in Italia è diventato obbligatorio anche per:

le operazioni che avvengono tra soggetti con partita Iva, siano essi persone o imprese (sono i cosiddetti rapporti Business To Business, in sigla B2B);

le operazioni con soggetti privi di partita Iva (cosiddetti rapporti Business To Consumer, in sigla B2C).

Quindi, da quest'anno tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia potranno essere solo fatture elettroniche, tenendo però presenti le non poche eccezioni per più platee di soggetti.

Le regole Iva

In linea di massima, il passaggio alla fattura elettronica non modifica le regole che governano emissione e conservazione delle fatture, nonché quelle relative alla compensazione tra Iva a carico e Iva a scarico. Si fa quindi sempre riferimento alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, da qui in poi richiamato per brevità come Dpr 633/72 e noto anche come «legge Iva».

La differenza fondamentale tra la fattura cartacea e quella digitale è - oltre al formato, naturalmente - il passaggio obbligatorio della fattura attraverso il Sistema di interscambio dell'agenzia delle Entrate, lo Sdi. Il Sistema di interscambio consegna la fattura elettronica al destinatario e comunica, con una "ricevuta di recapito" a chi ha trasmesso la fattura, la data e l'ora di consegna del documento. Solo a quel punto si completa l'iter della fattura elettronica e scatta di conseguenza l'utilizzabilità dell'importo Iva che è stato indicato.

Come con la fattura cartacea, anche con quella elettronica, la «data della fattura è la data effettuazione operazione» (così la risposta 1.1 delle Entrate alle domande nel corso del convegno con il Consiglio nazionale commercialisti del 15 gennaio 2019). Per il primo semestre 2019 la data indicata in fattura deve corrispondere al momento di effettuazione dell'operazione, anche se l'effettiva trasmissione al Sistema di interscambio (Sdi) potrà avvenire entro il termine della liquidazione periodica dell'Iva dell'operazione a cui si riferisce. Viceversa, dal primo luglio 2019, la fattura può essere emessa entro i dieci giorni successivi all'effettuazione dell'operazione, a condizione di indicare la data di quest'ultima. Per questi e altri aspetti della prima fase di applicazione della e-fattura rimandiamo all'articolo immediatamente successivo, a pagina 12.

Restano valide le regole che consentono di predisporre la cosiddetta «fattura differita» entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (articolo 21, comma 4 lettera a, del Dpr 633/72). Questa disposizione può consentire all'utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere allo Sdi la fattura elettronica, fermo restando l'obbligo di rilasciare al cliente - al momento dell'operazione - un documento di trasporto o altro documento equipollente, anche su carta.

È importante tenere presente che, da quando si cominciano a emettere fatture elettroniche, non vanno più emesse fatture cartacee. Quest'obbligo non vale, ovviamente, per i soggetti esonerati dall'obbligo di e-fattura, che sono i contribuenti "minimi" e i "forfettari" (con ricavi fino a 65mila euro), i quali comunque potranno emettere fatture elettroniche, pur non essendo obbligati. Nei loro riguardi tuttavia permane l'obbligo di emissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica amministrazione e l'obbligo di ricezione di fatture elettroniche dai soggetti tenuti a emetterle. Per queste tipologie c'è il vincolo di conservazione elettronica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fattura elettronica o e-fattura è il punto centrale del processo di digitalizzazione delle fatture. Un processo che comporta l'utilizzo del formato digitale in tutte le fasi, dalla generazione della fattura stessa, alla sua emissione, alla conservazione.

La storia della e-fattura

L'origine della fatturazione elettronica si deve a una direttiva dell'Unione europea (la direttiva 2014/55/UE) che ne ha disposto l'impiego negli appalti pubblici, allo scopo di ridurre i costi di gestione e di migliorare le azioni di contrasto all'evasione nell'Iva.

In Italia le fatture elettroniche sono già utilizzate dal 2015 - si veda il calendario riepilogativo che presentiamo alle pagine 14 e 15 di questo fascicolo - per chi ha rapporti con le Pubbliche amministrazioni.

Dal 1° gennaio 2019, come ormai è noto, l'utilizzo della fatturazione elettronica in Italia è diventato obbligatorio anche per:

le operazioni che avvengono tra soggetti con partita Iva, siano essi persone o imprese (sono i cosiddetti rapporti Business To Business, in sigla B2B);

le operazioni con soggetti privi di partita Iva (cosiddetti rapporti Business To Consumer, in sigla B2C).

Quindi, da quest'anno tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia potranno essere solo fatture elettroniche, tenendo però presenti le non poche eccezioni per più platee di soggetti.

Le regole Iva

In linea di massima, il passaggio alla fattura elettronica non modifica le regole che governano emissione e conservazione delle fatture, nonché quelle relative alla compensazione tra Iva a carico e Iva a scarico. Si fa quindi sempre riferimento alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, da qui in poi richiamato per brevità come Dpr 633/72 e noto anche come «legge Iva».

La differenza fondamentale tra la fattura cartacea e quella digitale è – oltre al formato, naturalmente – il passaggio obbligatorio della fattura attraverso il Sistema di interscambio dell'agenzia delle Entrate, lo Sdi. Il Sistema di interscambio consegna la fattura elettronica al destinatario e comunica, con una “ricevuta di recapito” a chi ha trasmesso la fattura, la data e l'ora di consegna del documento. Solo a quel punto si completa l'iter della fattura elettronica e scatta di conseguenza l'utilizzabilità dell'importo Iva che è stato indicato.

Come con la fattura cartacea, anche con quella elettronica, la «data della fattura è la data effettuazione operazione» (così la risposta 1.1 delle Entrate alle domande nel corso del convegno con il Consiglio nazionale commercialisti del 15 gennaio 2019). Per il primo semestre 2019 la data indicata in fattura deve corrispondere al momento di effettuazione dell'operazione, anche se l'effettiva trasmissione al Sistema di interscambio (Sdi) potrà avvenire entro il termine della liquidazione periodica dell'Iva dell'operazione a cui si riferisce. Viceversa, dal primo luglio 2019, la fattura può essere emessa entro i dieci giorni successivi all'effettuazione dell'operazione, a condizione di indicare la data di quest'ultima. Per questi e altri aspetti della prima fase di applicazione della e-fattura rimandiamo all'articolo immediatamente successivo, a pagina 12.

Restano valide le regole che consentono di predisporre la cosiddetta «fattura differita» entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (articolo 21, comma 4 lettera a, del Dpr 633/72). Questa disposizione può consentire all'utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere allo Sdi la fattura elettronica, fermo restando l'obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell'operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente, anche su carta.

È importante tenere presente che, da quando si cominciano a emettere fatture elettroniche, non vanno più emesse fatture cartacee. Quest'obbligo non vale, ovviamente, per i soggetti esonerati dall'obbligo di e-fattura, che sono i contribuenti “minimi” e i “forfettari” (con ricavi fino a 65mila euro), i quali comunque potranno emettere fatture elettroniche, pur non essendo obbligati. Nei loro riguardi tuttavia permane l'obbligo di emissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica amministrazione e l'obbligo di ricezione di fatture elettroniche dai soggetti tenuti a emetterle. Per queste tipologie c'è il vincolo di conservazione elettronica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la prima fase

Sanzioni sospese per il rodaggio dei nuovi obblighi

A partire dal 1° gennaio 2019, per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (anche verso i privati-consumatori) devono essere emesse esclusivamente fatture elettroniche (note di variazioni o alcune autofatture), in formato Xml, utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi). I soggetti tenuti alla nuova modalità e le relative procedure sono stati già parzialmente illustrati nelle pagine precedenti, mentre le categorie escluse dalla novità vengono descritte da pagina 32 di questo fascicolo.

Per questi primi mesi di applicazione del nuovo obbligo vi sono tuttavia alcune particolarità da segnalare, soprattutto in materia di sanzioni.

Le regole generali

Le fatture emesse tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano, con modalità diverse da quelle ricordate in precedenza (in formato Xml e tramite lo Sdi), si intendono non emesse e quindi si applicano le sanzioni previste dalla legge (articolo 6, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471): in generale, dal 90% e al 180% dell'Iva relativa all'imponibile non correttamente documentato.

Anche il cliente che non riceve la fattura elettronica viene colpito dalla sanzione del 100% dell'Iva, con un minimo di 250 euro, a meno che non emetta, tramite il sistema di interscambio, l'autofattura elettronica di regolarizzazione delle fatture passive irregolari o non pervenute entro il trentesimo giorno successivo ai quattro mesi successivi alla data di effettuazione dell'operazione.

La fase transitoria

Con l'avvento della fattura elettronica e fino al 30 giugno 2019, le regole di emissione delle fatture immediate non sono cambiate: quindi, in questo periodo, nel campo «Data» del file Xml dovrà essere sempre indicata la «data di effettuazione dell'operazione» e non quella di «emissione/trasmisione della fattura allo Sdi». La «fattura elettronica si considera emessa quando viene trasmessa allo Sdi».

In caso di fattura differita, invece, «la data della fattura» deve sempre essere la «data di emissione» della fattura elettronica (cioè di inoltro allo Sdi) e «all'interno della fattura» vanno «riportati i dati dei Ddt, che identificano il momento di effettuazione dell'operazione» o degli altri documenti che consentono l'emissione della fattura differita (così hanno chiarito le risposte 1.1 e 1.9 fornite dall'agenzia delle Entrate nel corso dell'incontro del 15 gennaio 2019, promosso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).

Fino al 30 giugno 2019 (ovvero al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili), comunque, le sanzioni per il ritardo dell'emissione della fattura immediata (entro le ore 24 del giorno di effettuazione) non si applicheranno, se la fattura sarà «emessa», cioè inviata allo Sdi in formato Xml, «entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica» dell'Iva (mensile o trimestrale), o si applicheranno con una riduzione dell'80%, se la e-fattura sarà emessa «entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica» dell'Iva del periodo successivo.

Dal primo luglio 2019

Dal primo luglio 2019, invece, è stata data la possibilità di indicare nel campo «Data» del file Xml della fattura immediata una data diversa rispetto a quella di effettuazione dell'operazione; e se ciò accade, va riportata nel file Xml anche la data di effettuazione.

Le fatture immediate, inoltre, potranno essere datate (cioè predisposte) e inviate (cioè emesse) allo Sdi entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione (articolo 21, comma 4, primo periodo, Dpr 633/1972), quindi nel campo «Data» del file Xml si dovrà indicare la data di predisposizione della fattura, che potrà variare dalla data di effettuazione dell'operazione a quella di invio allo Sdi (entro 10 giorni dall'operazione).

Se la data della fattura non sarà quella dell'operazione, trattandosi di una fattura immediata non si avrebbe evidenza della data di effettuazione dell'operazione (come invece accade per le differite), quindi la norma impone (articolo 21, comma 2, lettera g-bis, Dpr 633/1972) di indicare nel documento Iva anche la data in cui è stata «effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi» ovvero la data in cui è stato «corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo».

Fatture cointestate

Secondo le indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate, non è plausibile l'emissione di una fattura cointestata verso cessionari/committenti soggetti passivi Iva (B2B), mentre ciò è consentito nei confronti dei privati consumatori (B2C).

In quest'ultimo caso, si ritengono applicabili le stesse regole seguite per lo spesometro: quindi, nel macroblocco «Cessionario Committente» (corrispondente alla sezione «Identificativi Fiscali» dello spesometro) vanno riportati i dati di uno solo dei soggetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca De Stefani

CASSAZIONE

L'accertamento può ignorare gli argomenti del contribuente

Per l'amministrazione non c'è obbligo di esplicitare l'esito delle sue valutazioni

Occorre evitare che il contraddittorio sia un momento formale

È valido l'accertamento che non valuta la memoria presentata dal contribuente nei 60 giorni dal termine della verifica. Questa omissione, sebbene costituisca un adempimento obbligatorio, non è causa di nullità prevista per legge. A fornire questa interpretazione è la Corte di cassazione con la sentenza 1778 depositata ieri.

A seguito di una verifica fiscale, una società presentava delle memorie per contestare il contenuto del Pvc. In proposito, l'articolo 12 comma 7 dello statuto del contribuente consente di presentare degli scritti difensivi al termine della verifica; l'ufficio non può emettere l'atto impositivo prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del processo verbale conclusivo.

L'agenzia delle Entrate, decorso il termine previsto dalla norma, notificava l'avviso di accertamento, che veniva tempestivamente impugnato dinanzi al giudice tributario. Tra i motivi di ricorso, la società eccepeva l'illegittimità del provvedimento perché l'ufficio non aveva riscontrato la memoria presentata. Entrambi i giudici di merito non si pronunciavano sul punto.

La Cassazione, rigettando la doglianza, ha fornito alcuni chiarimenti. I giudici di legittimità hanno affermato che è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente presentate in esito ad una verifica. La nullità, infatti, potrebbe conseguire solo se espressamente prevista dalla norma o se cagioni una lesione di specifici diritti o garanzie.

L'amministrazione quindi ha l'obbligo di valutare le osservazioni presentate, ma non di esplicitare l'esito di tale valutazione nell'atto impositivo. Dalla lettura della sentenza non si evince se nell'avviso di accertamento in questione fosse del tutto omessa l'avvenuta presentazione delle memorie da parte del contribuente ovvero non fossero indicati i motivi di rigetto delle ragioni illustrate dalla società.

In entrambe le ipotesi, comunque, se l'inadempimento dell'ufficio non comporta la nullità dell'atto impositivo, di fatto viene vanificata l'utilità del contraddittorio. In questo contesto, non solo il contribuente non viene a conoscenza delle ragioni che ostano all'accoglimento delle sue osservazioni, ma addirittura l'ufficio potrebbe del tutto omettere l'esame della memoria.

Peraltro, la nullità del provvedimento impositivo emesso prima dei 60 giorni non è espressamente prevista dalla norma, ma è stata correttamente ascritta ai principi di derivazione costituzionale e comunitaria (Sezioni Unite 18184/2013). Non si comprende pertanto, per quale ragione ora si pretenda che la nullità dell'atto per omessa valutazione della memoria da parte dell'ufficio non possa ricorrere perché non espressamente prevista dalla medesima norma.

In altre parole, se la nullità è collegata all'espressa previsione normativa allora non dovrebbe riguardare nessuna violazione del comma 7 dell'articolo 12 dello statuto, in quanto non contemplata; se invece, l'invalidità dell'atto deve discendere dall'applicazione dei principi costituzionali e comunitari, allora dovrebbe interessare anche l'omessa valutazione della memoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laura Ambrosi

Sicurezza**Milano chiede
il certificato di
idoneità statica
dei vecchi edifici**

Il Comune di Milano chiede
l'idoneità statica per gli edifici
con almeno 50 anni o
ristrutturati per almeno metà.

Saverio Fossati

—a pagina 23

Milano impone il certificato statico per i vecchi edifici

SICUREZZA

Per il mancato
adempimento è prevista
l'inagibilità del fabbricato

Saverio Fossati

Il 2019 sarà l'anno degli ingegneri. Almeno a Milano, dove sono chiamati a rilasciare, entro il 31 dicembre, un certificato di idoneità statica per tutti gli edifici con almeno 50 anni di età o che vengono ristrutturati per almeno metà della superficie. Lo ha stabilito il Comune di Milano con una determinazione dirigenziale del novembre 2016 di modifica al regolamento comunale: tutti gli edifici ultimati da più di 50 anni non in possesso di certificato di collaudo dovranno essere sottoposti a verifica e rilascio del certificato entro il 2019. La stessa cosa dovranno fare, entro il 2024, i fabbricati collaudati da più di 50 anni (o che avranno raggiunto i 50 anni entro tale scadenza). In concreto, secondo le stime di Assoedilizia, nel 2019 si dovrebbe intervenire su circa 30mila edifici (circa il 60% del totale) «Con grandi difficoltà operative» sottolinea il presidente Achille Colombo Clerici.

Nello specifico, la voce «manutenzione e revisione periodica delle costruzioni» (articolo 11.6 del regolamento) prevede anche che le certificazioni vengano allegate al fascicolo del fabbricato (obbligatorio per tutti gli edifici di nuova costruzione oppure oggetto di sostituzione o ristrutturazione edilizia e ampliamento) o alla documentazione dell'edificio e debbano indicare la scadenza oltre la quale è necessaria la successiva verifica. Il certificato deve essere integrato da una relazione sullo stato di conservazione degli elementi strutturali secondari

e degli elementi non strutturali dell'edificio (come parapetti, facciate o tamponamenti), con speciale attenzione al rischio di crollo di elementi esterni.

La parte che crea più problemi è quella che prevede che, nel caso del mancato rilascio della certificazione entro il 2019, viene meno l'agibilità dell'edificio o delle parti di questo non certificate. «Ma questo - sottolinea Colombo Clerici - va a incidere sulla disponibilità del bene: se i controlli li facesse il Comune, nulla da eccepire. Ma se si obbligano i proprietari a farla e poi li si priva dell'agibilità a priori, allora un regolamento non basta e occorre una norma primaria. Inoltre la Regione Lombardia ha recepito il contenuto del regolamento-tipo della Stato-Regioni che non prevede la certificazione. Per questo c'è un ricorso pendente contro il regolamento comunale di Milano».

Altro aspetto singolare è che, secondo il regolamento, in caso di compravendita, i notai devono allegare tali certificazioni all'atto di vendita. È fortemente dubbio che i notai debbano attenersi, per la stipula di una compravendita, a un obbligo proveniente da un regolamento comunale e non da una norma primaria. Tanto che, a quanto risulta al Sole 24 Ore, questa parte sta per essere modificata.

Intanto si rischia di incappare in offerte poco trasparenti che, seguendo il pessimo esempio delle Ape (attestazioni di prestazione energetica) a 20 euro, promettono la certificazione statica a 89 euro. Davvero un po' poco per certificare un intero edificio, eppure l'offerta irrisoria era stata fatta lo scorso agosto sul web. Lo aveva denunciato, a seguito di diverse segnalazioni pervenute dai propri iscritti e membri del Consiglio, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Economia e Lavoro

mercoledì, 23 gennaio 2019

Alternanza scuola-lavoro, i ragazzi dentro gli studi professionali



Grazie ad un protocollo d'intesa firmato da Confprofessioni Sardegna,

Anpal Servizi e Ufficio Scolastico Regionale,

Presto gli studenti sardi potranno conoscere le opportunità occupazionali offerte dal mondo delle libere professioni e questo grazie ad un accordo tra Confprofessioni Sardegna, l'Anpal Servizi (l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) e l'Ufficio Scolastico Regionale. Confprofessioni Sardegna metterà infatti a disposizione degli istituti superiori le sue competenze per attivare percorsi di Alternanza scuola lavoro che avvicineranno i ragazzi a professioni importanti, come ad esempio quelle di avvocato, commercialista, ingegnere, architetto e medico, ma anche di archeologo, psicologo e consulente del lavoro. Non solo: Confprofessioni attiverà direttamente cinque percorsi di alternanza e aiuterà i liberi professionisti ad interagire con le scuole e ad usufruire di un bonus di mille euro garantito dall'Ente bilaterale di categoria Ebipro. Confprofessioni organizzerà infine il Professional Day, un evento che consentirà ai giovani studenti di conoscere le opportunità offerte dal sistema delle professioni.

"Il mondo delle professioni oggi offre sbocchi lavorativi importanti ed è opportuno

informare e orientare i ragazzi sui percorsi migliori da seguire" spiega Susanna Pisano, presidente regionale di Confprofessioni. "Grazie all'accordo noi ospiteremo presso la nostra sede e le strutture dei nostri associati gli studenti, ma soprattutto saremo impegnati a collaborare con gli istituti per far conoscere attraverso incontri con professionisti ed esperti, le opportunità offerte in cinque ambiti specifici: economia e lavoro, diritto e giustizia, ambiente e territorio, sanità e salute, e cultura".

Il protocollo d'intesa firmato a Cagliari ha infatti anche questo scopo: qualificare i percorsi di Alternanza lavoro, orientando i ragazzi verso una scelta consapevole, ma soprattutto attivare esperienze formative in grado di sviluppare competenze spendibili nel mondo del lavoro. Sotto questo aspetto, la delegazione Confprofessioni della Sardegna offre numerosissime opportunità. Sono infatti attualmente sedici le sigle associative sindacali che aderiscono, suddivise in cinque comparti d'area: economia e lavoro (ragionieri, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili), diritto e giustizia (avvocati e notai), ambiente e territorio (ingegneri, architetti, dottori agronomi, geologi), sanità e salute (medici di medicina generale, dentisti, veterinari, pediatri), e i professionisti racchiusi nel quinto settore (agronomi e archeologi).

Per incentivare i professionisti ad attivare percorsi di Alternanza Ebipro (l'ente bilaterale previsto dal contratto collettivo nazionale degli studi professionali) garantirà un bonus di mille euro per sostenere le spese di chi si impegna ad avvicinare i giovani alle realtà professionali: 750 euro andranno al professionista/tutor che assisterà lo studente e 250 al giovane impegnato nel percorso. Una misura che potrà essere richiesta anche per i tirocini curricolari degli studenti universitari.